

La Giunta Regionale

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157
Visto l'art. 13 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5
Vista la D.G.R. 19-8636/2024/XI del 27 maggio 2024

pubblica il seguente:

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2024/2025

L'esercizio venatorio, nella stagione 2024/2025, è consentito con le seguenti modalità:

1) GIORNATE ED ORARIO DI CACCIA

- 1.1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.
1.2. Ferme restando il limite di cui al punto 1.1.
A) negli A.T.C.:
a) l'attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.
I Comitati di gestione degli A.T.C. stabiliscono, fermo restando il limite massimo di cui al punto 1.1., le giornate destinate al prelievo selettivo che possono anche coincidere con altre forme di prelievo selettivo, e consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.
B) nei C.A.:
a) l'attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.
I Comitati di gestione dei C.A. stabiliscono, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 1.1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono coincidere con le altre forme di caccia. Qualora le giornate di caccia programmata siano inferiori rispetto al numero complessivo di cui al punto 1.1. a), il Comitato di gestione provvede a fornire idonea motivazione alla Regione che, previa verifica di correttezza, approva la limitazione.
1.3. Il prelievo delle specie migratorie è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. In ogni A.T.C. e C.A. i Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite massimo di cui al punto 1.1., le giornate destinate al prelievo o consentire la libera scelta al cacciatore.
a) nel territorio destinato alla caccia riservata a consentimento nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;
b) il prelievo della specie cinghiale, anche con l'ausilio dei cani, deve obbligatoriamente essere consentito per tre giornate la settimana nella forma della caccia programmata in ogni A.T.C. e C.A. I Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. possono stabilire per tale forma di caccia anche la giornata del lunedì.
1.4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 e 7 della Legge 157/92:
1 - l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì;
2 - la caccia è consentita un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
3 - la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino a un'ora dopo il tramonto;
1.5. La caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari di cui al punto 5) nel caso in cui sia deliberato dai rispettivi Comitati di gestione degli A.T.C. o dei C.A.

2) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITÀ VENATORIA

- 2.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:
a) nelle giornate 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12 e 14 settembre negli A.T.C., qualora deliberata dai rispettivi Comitati di gestione, nelle A.F.V. in zona di pianura e nelle A.A.T.V., esclusivamente da appostamento temporaneo e con conseguente limitazione della chiusura nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'art. 18 della L. 157/1992:
colombaccio, cornacchia nera, gazzia, ghiandaia grigia, gazza, ghiandaia nera, gheppio, gheppio comune, coglione selvatico;
b) specie cacciabili dal 15 settembre al 30 gennaio: mirmilpe;
c) specie cacciabili dal 15 settembre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: pernice rossa, starna;
d) specie cacciabili dal 15 settembre al 30 novembre: fagiano;
e) il prelievo del fagiano è altresì consentito dal 1 al 30 dicembre esclusivamente in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa;
f) specie cacciabili dal 15 settembre al 31 ottobre: quaglia;
g) specie cacciabili dal 2 novembre al 30 gennaio: germano reale, alzavola, marmaritta, canapiglia, fischione, codone, folaga, gallinella d'acqua;
h) specie cacciabili dal 2 novembre al 30 gennaio: moretta; il prelievo nei confronti di questa specie, ai sensi del D.M. del 17/10/2007, non può essere esercitato all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS);
i) specie cacciabili dal 2 novembre al 30 gennaio: beccaccino;
j) specie cacciabili dal 2 ottobre al 20 gennaio: beccaccia;
k) specie cacciabile dal 15 settembre al 30 gennaio (dal 1° gennaio al 30 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo): colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia; negli A.T.C., A.A.T.V. e A.F.V. in zona di pianura, che stabiliscono la preapertura nel mese di settembre, la caccia termina al 16 gennaio;
l) specie cacciabili dal 02 ottobre al 12 gennaio (dal 12 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo): tordo bottaccio, tordo sassello;
m) specie cacciabili dal 02 ottobre al 30 gennaio (dal 1° gennaio al 30 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo): eseme;
n) specie cacciabili dal 02 ottobre al 30 novembre: alodino;
o) specie cacciabili dal 15 settembre al 30 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti dagli A.T.C., dai C.A., dalle A.A.T.V. e dalle A.F.V., approvati dalla Giunta regionale: volpe;
p) specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei C.A. e dai Concessionari delle A.F.V., secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa: coturnice, fagiano di monte, pernice bianca;
q) specie cacciabili, in base a piani di prelievo selettivo per sesso, classi e età, basati sui censimenti, secondo i criteri "Linee Guida Ungulati" stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa: camoscio, capriolo, cervo, daino, muschio, cinghiale;

CAMOSCIO

Table with 3 columns: Classe, Zona, Periodo. Rows for Maschi CI - III and Femmine CI - III.

CAPRIOLO

Table with 3 columns: Classe, Zona, Periodo. Rows for Maschi CI - I, II and Femmine CI - I, II.

CERVO

Table with 3 columns: Classe, Zona, Periodo. Rows for Maschi CI - I, II, III and Femmine CI - I, II, III.

Nei distretti di bassa valle dei C.A., che non includono quartieri di svernamento del camoscio, il prelievo del cervo è consentito fino al 30 dicembre. Nei C.A. caratterizzati da una pressione venatoria giornaliera e nelle A.F.V. nelle quali è previsto l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'azienda, il periodo di caccia ammesso per il cervo maschio (CI - I) è dal 1° settembre al 30 gennaio. La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti è documentata dal C.A. dalla AFV nella relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Nei C.A. e nelle AFV, al concorrente delle stesse condizioni indicate nel paragrafo precedente, per le categorie femmine (CI - II - III) e classe 0 il periodo di prelievo può essere prorogato fino al 30 gennaio. Quanto detto a condizione che l'attività venatoria non arrechi reale disturbo per i quartieri di svernamento del camoscio.

NOTA

- *dal 02 al 14 ottobre il prelievo del maschio è consentito esclusivamente a chi pratica l'assegnazione nominativa (modalità A) delle Linee Guida regionali, tenendo conto delle seguenti disposizioni:
- può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di cervi pari al 50% del piano dei maschi di classe II-III;
- le specie di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull'intero superficie del "distretto cervo", suddiviso per settori con superficie non superiore ai 5000 atri;
- l'acquirente autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio universitario in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di esperto accompagnatore caccia di selezione cervo" a seguito di specifico corso, ai sensi dell'art. 108, lettera c) della L. 1/2019, organizzata dalle Province e dalla Città Metropolitana in accordo con C.A. o A.F.V. Il superamento del corso dà diritto ad un attestato di "esperto accompagnatore caccia di selezione cervo" rilasciato dalle Province e Città Metropolitana. Per le finalità di cui sopra non sono riconosciuti altrettanti di rilascio dalle Amministrazioni od Organismi di altre Regioni, stante la divisa del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello delle altre regioni. Il corso deve comunque prevedere -al minimo- le seguenti materie, riguardo alla specie:
- biologia e etologia;
- riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;
- tecniche di prelievo;
- principi di balistica e norme di sicurezza.

MULONE

Table with 3 columns: Classe, Zona, Periodo. Rows for Maschi CI - II - III e Yearlings (maschi) and Femmine.

DAINO

Table with 3 columns: Classe, Zona, Periodo. Rows for Maschi CI I and Femmine CI - II - III.

Nelle A.F.V. caratterizzate da una bassa pressione venatoria giornaliera, e nelle quali è previsto l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'azienda, il periodo di caccia ammesso per il daino maschio va dal 02 ottobre al 30 gennaio.

CINGHIALE

Table with 2 columns: Classe, Periodo. Row for Strati - Rossi - Maschi - Femmine.

r) - specie cacciabile dal 15 settembre al 15 dicembre dal 2 novembre al 30 gennaio in forma di caccia programmata: cinghiale;

- Per la specie mirmilpe (Silvagus flavidus), stante lo status di specie alienata al territorio italiano, gli Istituti di gestione venatorio non possono limitare il periodo di prelievo stabilito in Calendario ma possono definire cartograficamente i settori di presenza in cui consentirne la caccia.
Per la salvaguardia delle specie migratorie, la Giunta regionale può prevedere la sospensione dell'attività venatoria in caso di forti gelate.
Per la salvaguardia delle specie lepre gli A.T.C. potranno per le prime due settimane di caccia, ridurre l'orario giornaliero di caccia posticipando di un'ora l'inizio e anticipando di un'ora la fine dell'orario consentito dal calendario venatorio regionale.
2.2. L'esercizio venatorio nel mese di gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:
- ungulati in prelievo selettivo;
- cinghiale e volpe, secondo le disposizioni stabilite dalla Giunta regionale, anche con l'ausilio dei cani;
- mirmilpe, con l'ausilio di un solo cane;
- beccaccia e beccaccino, solo in forma vagante, con l'ausilio dei cani;
- nella zona faunistica di pianura agli ungulati, limosini e rallo, esclusivamente ai terreni prossimi ai corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide - entro 100 metri dai corsi d'acqua;
- anadri, dal 19 al 30 gennaio: la caccia potrà essere attuata solo nei giorni di mercoledì e domenica;
- fagiano, negli istituti privati della caccia. A.F.V. e A.A.T.V., ove la specie è oggetto di incattivazione e di piani numerici di prelievo.
2.3. Negli istituti a gestione privata A.F.V. con piani di incattivazione e numerici approvati dalla Regione, il prelievo per la starna e pernice rossa è consentito in deroga a quanto previsto al punto 2.1, lettera d), fino al 12 dicembre; nelle A.A.T.V., il prelievo della starna e pernice rossa è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 2.1, lettera d), fino al 30 gennaio; nelle A.F.V. e A.A.T.V., ove la specie è oggetto di incattivazione e numerici, il prelievo al fagiano in deroga a quanto previsto al punto 2.1, lettera e), è consentito fino al 30 gennaio.

3) CARNIERE GIORNALIERO E STAGIONALE

- 3.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:
- 25 capi di mirmilpe;
- 20 capi delle specie migratorie, comprese cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia, di cui non più di 3 beccacce, 8 beccaccini, 5 quaglie, 10 allodole, 2 morette, 5 codoni; per un massimo complessivo di 10 capi tra maschi, anadri e limosini al giorno;
- nel periodo dal 1° al 20 gennaio: massimo di 2 beccacce al giorno.
3.2. Durante l'intersera venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:
a) cinghiale: 50 capi annuali, con il limite di 10 capi giornalieri in deroga al punto 3.1;
b) coturnice, fagiano di monte, pernice rossa: complessivamente un numero massimo di 4 capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, con il limite di 2 capi giornalieri per la coturnice e 1 capo giornaliero per fagiano di monte e pernice bianca;
c) lepre comune: 3 capi annuali;
d) starna e pernice rossa: 5 capi annuali per specie, nel rispetto di specifici piani di prelievo numerici, approvati dalla Giunta regionale;
e) fagiano: 30 capi annuali;
f) coglione selvatico: 30 capi annuali.
3.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è stabilito in base ai piani di prelievo selettivo, approvati dalla Giunta regionale.
3.4. Durante l'intersera venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie non superiore a: 20 beccacce, 25 quaglie, 30 beccaccini, 50 allodole, 150 tordi sasselli, 70 tordi sasselli, 150 ceneri, 5 morette, 25 codoni, 25 canapiglie, 50 marzaiolo, 50 fischioni, 50 folaghe, 50 alavole, 100 germani reali, 50 gallinelle d'acqua e 500 capi tra le specie colombaccio, cornacchia nera, grigia, gazza, ghiandaia.
Rispetto alla mirmilpe, ante lo status di specie alienata, non è previsto alcun canone stagionale.

4) ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, definite ai sensi dell'art. 6 della L. 29/6/2009, n. 19 e s.m.i. ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è riservata ai soli residenti nei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato. Negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.), a coloro che siano autorizzati dal concessionario, sempre nel rispetto della normativa citata.

5) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

- 5.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari mensili -arrotondati- desunti dall'Osservatorio Astrofisico di Torino:
- dal 15 al 30 marzo: dalle ore 5.30 alle ore 18.15;
- dal 31 marzo al 30 aprile: dalle ore 5.30 alle ore 19.50;
- dal 1° al 31 maggio: dalle ore 4.50 alle ore 20.30;
- dal 1° al 30 giugno: dalle ore 4.30 alle ore 21.45;
- dal 1° al 31 luglio: dalle ore 4.45 alle ore 21.45;
- dal 1° al 31 agosto: dalle ore 5.15 alle ore 20.45;
- dal 2 al 30 settembre: dalle ore 5.50 alle ore 19.30;
- dal 1° al 26 ottobre: dalle ore 6.15 alle ore 18.30;
- dal 27 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6.00 alle ore 17.15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6.30 alle ore 16.45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6.45 alle ore 17.15;
- dal 1° al 29 febbraio: dalle ore 6.00 alle ore 18.00;
- dal 1° al 14 marzo: dalle ore 5.30 alle ore 18.15.

6) PERIODO PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI

6.1. I Comitati di gestione dei C.A. possono autorizzare l'utilizzo dei cani finalizzato all'effettuazione delle "verifiche del successo riproduttivo" dal 12 agosto al 11 settembre, in apposite zone campegiate individualmente dai Comitati di gestione, tutti i giorni della settimana compresi il martedì e il venerdì.
6.2. L'addestramento e l'allenamento dei cani di caccia può essere esercitata nell'ambito di caccia ove il cacciatore risulti ammesso all'esercizio dell'attività venatoria come segue:

- nei C.A.
- dal 14 agosto al 31 agosto, a quote inferiori ai 1200 metri s.l.m.
dal 2° settembre al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia:
- nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attuazione di coltivazioni; tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì;
- negli A.T.C.: dal 14 agosto al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia, anche ai fini dell'effettuazione della verifica del successo riproduttivo o della presenza e stima di determinate specie faunistiche sul territorio;
- nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria ad eccezione dei terreni in attuazione di coltivazione, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì.
6.3. L'addestramento dei cani di caccia può essere autorizzato anche nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria a determinate specie e può protrarsi negli A.T.C. e C.A., nelle A.F.V. e A.A.T.V. fino al 31 dicembre compreso.
6.4. Le operazioni di addestramento e allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle A.F.V. e A.A.T.V.
6.5. Il prelievo di addestramento e allenamento dei cani di caccia è consentito durante l'intersera venatoria; nel caso di addestrazione a più A.T.C. o C.A. va compilata una scheda per ogni A.T.C. o C.A. riportando sul sito e soli capi abbattuti nello specifico A.T.C. o C.A. Le schede devono essere singolarmente riempite e compilate in ogni parte ai Comitati di gestione degli A.T.C. e del C.A. entro il 28 febbraio 2025, per il successivo invio alla Regione dei dati in forma aggregata dei capi prelevati. Per le A.A.T.V. e A.F.V., si rinvia al punto 2.2 delle presenti disposizioni operative.
6.6. Il licenziario deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.
6.7. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il licenziario presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore, o per i residenti nella Città Metropolitana di Torino, presso la Regione Piemonte - Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura - Piazza Piemonte, 1 - Torino.
6.8. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le piastre in bianco, posto al fondo del licenziario, con il numero di licenziario della Regione Piemonte, e deve essere autorizzato dal cacciatore della Regione Piemonte.
6.9. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le piastre in bianco, posto al fondo del licenziario, con il numero di licenziario della Regione Piemonte, e deve essere autorizzato dal cacciatore della Regione Piemonte.
6.10. Il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.
6.11. L'utilizzo dei cani può essere autorizzato negli A.T.C. e nei C.A. dai rispettivi organismi di gestione, per la stagione venatoria di riferimento. Tale attività può essere esercitata:
- nei giorni indicati sull'autorizzazione nominativa rilasciata dai Comitati di gestione e negli orari previsti per l'attività venatoria;
- senza l'impiego dei mezzi di cui al punto 4) "Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria";
- da chi abbia effettuato il versamento della relativa quota di partecipazione faunistica, stabilita dal Comitato di gestione per l'ammissione dei cacciatori, che non costituisce ammissione all'A.T.C. o C.A. anche senza il possesso del licenziario venatorio;
- mediante l'utilizzo, da parte di ogni soggetto autorizzato, di due cani o di capi appartenenti ad una muta specializzata a cui l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.

ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI

1) TESSERINO REGIONALE

1.1. Il titolo di licenza di "porta di facile per uso caccia" (composti quelli residenti all'estero che intendono esercitare l'attività venatoria nella Regione Piemonte, devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della L. 157/1992.

- 1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all'estero, devono restituire il tesserino dell'abbinamento precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitoraggio i dati relativi agli abbinamenti effettuati nell'attività venatoria, il Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A. adotta una scheda riassuntiva, su modello predisposto dalla Regione da consegnare ad ogni cacciatore ammesso. Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti sul territorio regionale negli Istituti di gestione venatoria durante l'intersera venatoria; nel caso di addestrazione a più A.T.C. o C.A. va compilata una scheda per ogni A.T.C. o C.A. riportando sul sito e soli capi abbattuti nello specifico A.T.C. o C.A. Le schede devono essere singolarmente riempite e compilate in ogni parte ai Comitati di gestione degli A.T.C. e del C.A. entro il 28 febbraio 2025, per il successivo invio alla Regione dei dati in forma aggregata dei capi prelevati. Per le A.A.T.V. e A.F.V., si rinvia al punto 2.2 delle presenti disposizioni operative.
1.3. Il licenziario deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.
1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il licenziario presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore, o per i residenti nella Città Metropolitana di Torino, presso la Regione Piemonte - Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura - Piazza Piemonte, 1 - Torino.
1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le piastre in bianco, posto al fondo del licenziario, con il numero di licenziario della Regione Piemonte, e deve essere autorizzato dal cacciatore della Regione Piemonte.
1.6. Gli A.T.C. possono ammettere all'esercizio della caccia nel loro territorio i cacciatori extraregionali che ne facciano richiesta; dovranno a tal proposito essere predisposte delle graduatorie nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. 90-360 del 19/03/2012, s.m.i. Le percentuali previste dalla legge regionale 5/2018 possono essere modificate, su richiesta del Comitato di gestione del territorio, con il rispetto di quanto disposto dall'articolo 12, comma 2 della L. 5/2018.
1.7. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica subito dopo l'abbattimento accertato. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.
1.8. Le giornate di caccia di selezione effettuate sono cumulate.
1.9. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.
1.10. L'utilizzo dei cani può essere autorizzato negli A.T.C. e nei C.A. dai rispettivi organismi di gestione, per la stagione venatoria di riferimento. Tale attività può essere esercitata:
- nei giorni indicati sull'autorizzazione nominativa rilasciata dai Comitati di gestione e negli orari previsti per l'attività venatoria;
- senza l'impiego dei mezzi di cui al punto 4) "Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria";
- da chi abbia effettuato il versamento della relativa quota di partecipazione faunistica, stabilita dal Comitato di gestione per l'ammissione dei cacciatori, che non costituisce ammissione all'A.T.C. o C.A. anche senza il possesso del licenziario venatorio;
- mediante l'utilizzo, da parte di ogni soggetto autorizzato, di due cani o di capi appartenenti ad una muta specializzata a cui l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

- 2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agrituristiche-venatorie (A.A.T.V.), si applicano le disposizioni di cui al punto 1.7) delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi subito dopo l'abbattimento accertato. Nelle A.F.V. e A.A.T.V. il carnier per le specie di incentivazione faunistica è in deroga a quanto disposto al punto 2.2) dell'Allegato "2025" del Licenziario.
2.3. Gli uffici regionali Competenti e gli A.T.C. e C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino di gestione venatoria nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della L. 157/1992.
2.4. Durante l'attività di prelievo selettivo degli ungulati della tipica fauna alpina, il concessionario è tenuto a far applicare al capo, subito dopo l'abbattimento accertato, il previsto contrassegno inmovibile e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

3) DIVIETI E LIMITAZIONI

- 3.1. Ai fini dell'applicazione del presente calendario venatorio, si applicano i divieti di cui all'articolo 21 della L. 157/1992 e al articolo 23 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018.
3.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. possono autorizzare l'uso del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo di cinghiale e volpe come caccia programmata, sia nella caccia a squadre sia per il singolo cacciatore, qualora sussistano i presupposti morfologico-alimentari del territorio e le condizioni di copertura boschiva e vegetativa che permettano di svolgere l'attività venatoria in modo sostenibile.
3.3. Negli istituti a gestione privata della caccia, nella zona di pianura, le eventuali limitazioni all'uso del fucile con canna ad anima rigata sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.
3.4. L'uso del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comitato di gestione di A.T.C. e C.A. o dai concessionari delle singole aziende, negli istituti a gestione privata della caccia.
3.5. È altresì consentito l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora sussistano i presupposti morfologico-alimentari del territorio e le condizioni di copertura boschiva e vegetativa che permettano di svolgere l'attività venatoria in modo sostenibile.
3.6. Così come previsto dalla Lr. n. 5 del 19 giugno 2018 e s.m.i., durante l'esercizio venatorio i cacciatori, ai fini di svolgere l'attività in sicurezza, devono indossare, sia sul lato laterale sia sul lato dorsale, bretelle o cunei di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.
3.7. Il divieto nei confronti della tipica fauna alpina è comunque derogato in caso di emergenza faunistica. L'autorizzazione al prelievo deve essere formalizzata, dal C.A. scelto come residenza venatoria, mediante l'apposizione di un apposito timbro sul tesserino venatorio regionale. I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, possono essere ammessi al prelievo della tipica fauna alpina in un C.A. prescelto, anche se sprovvisti della residenza venatoria.

4) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

- 4.1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i seguenti mezzi/fucili con canna ad anima liscia fino a due colpi:
a) ripetizione e semiautomatica con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore ai 12 mm;
b) fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;
- caricamento singolo manuale;
- innalzamento del fucile;
- ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi;
- ripetizione semiautomatica con caricatore contenente fino a cinque cartucce, limitatamente all'esercizio della caccia programmata al cinghiale;
b) fucile a due o tre colpi (combinato), di cui uno o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 uole o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 come indicato al punto 4.1 b);
c) arco (per la caccia agli ungulati la potenza dell'arco non deve essere inferiore a 60 libbre);
d) falco.
4.2. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
4.3. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, secondo le indicazioni riportate nelle "Istruzioni operative supplementari".
4.4. Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della L. 157/1992.
4.5. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare oltre alle armi consentite gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

5) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- 5.1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. disciplinano l'organizzazione del prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina nel rispetto delle Linee guida regionali e possono, altresì, regolamentare la caccia a squadre, al cinghiale e alla volpe anche con l'ausilio dei cani. I Comitati di gestione possono regolamentare l'attività venatoria in specie cinghiale, praticata in forma singola, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013 e s.m.i. (allegato A) lett. B1) "prelievo in forma singola", purché non in contrasto con le disposizioni del presente calendario. I Comitati di gestione possono deliberare l'attuazione della zootecnia per il prelievo di ungulati e della D.G.R. sopraccitata. I Comitati di gestione disciplinano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree o caccia specifica (A.C.S.) ubicate nel territorio di competenza. Per le deroghe delle disposizioni di cui sopra si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 24, comma 1, lett. b) della L. 5/2018. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli A.T.C. e dai C.A. contrarie ai regolamenti regionali, in materia di gestione venatoria, non previste dalle disposizioni vigenti.
5.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e i concessionari delle A.F.V. e A.A.T.V. rilasciano ai cacciatori i contrassegni previsti dalle disposizioni regionali. Esauriti i contrassegni regionali gli A.T.C. e i C.A. e le A.F.V. e A.A.T.V. provvedono direttamente all'acquisizione dei contrassegni necessari che devono avere le seguenti caratteristiche:
- denominazione dell'A.T.C. o del C.A., A.F.V. e A.A.T.V.;
- numerazione progressiva;
- inmovibilità.
5.3. In alternativa all'acquisizione diretta dei contrassegni da parte delle A.A.T.V. e delle A.F.V., le stesse possono richiedere alle Associazioni o agli Enti a cui sono associati, di provvedere all'acquisizione dei contrassegni con le seguenti caratteristiche:
- denominazione dell'Associazione e dell'Ente;
- numerazione progressiva;
- inmovibilità.
L'Associazione o Ente che rappresenta le aziende, deve trasmettere al Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, l'elenco nominativo delle aziende a cui ha fornito i contrassegni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei contrassegni forniti.
5.4. Tutti i contrassegni rilasciati ai cacciatori e non utilizzati, devono essere restituiti ai Comitati di gestione ed a Concessionari entro e non oltre il 31 marzo 2025. Il Presidente del Comitato di gestione e i Concessionari devono comunicare alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lett. p) della L. 5/2018.
5.5. L'organismo di gestione faunistico-venatorio trasmette il rendiconto dei contrassegni, consegnati e restituiti, al competente Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura entro il mese di aprile.

6) ATTIVITÀ VENATORIA NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE "HABITAT" e 2000/147/CEE "UCCELLI")

- 6.1. L'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000 è condotta nel rispetto delle misure di conservazione approvate con D.G.R. n. 55-722 del 12/07/2003 (recepimento della direttiva nazionale per la Valutazione di Incidenza. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 55-7409 del 07/04/2014 e s.m.i.).
L'attività deve essere svolta in conformità con le eventuali ulteriori norme in essere relative alla Rete Natura 2000 quali: piani di gestione, misure di conservazione, studi di impatto ambientale, specifici provvedimenti prescrittivi adottati dalle Strutture competenti a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 517.
6.2. Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto precedente si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 della Lr. 19/2009 come sostituito dal comma 1 dell'art. 74 della Lr. 19/2018 in materia di art. 24, comma 1, lett. t) della L. 5/2018.
6.3. Nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria in forma vagante è consentito esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia agli ungulati.

7) PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

- 7.1. I Comitati di gestione di A.T.C. e C.A. e i concessionari di A.F.V. e A.A.T.V. devono dare adeguata pubblicità, anche attraverso i loro siti internet, al calendario venatorio, alle istruzioni operative supplementari ed alle modifiche dei periodi dell'attività venatoria. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito "Caccia, Pesca e acquicoltura" all'indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/area-tematica/attivita-venatoria/attivita-venatoria-2024-2025
7.2. I Comitati di gestione, di A.T.C. e C.A. e i concessionari di A.F.V. e A.A.T.V. devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:
- piani di prelievo selettivi per le specie: cervo, capriolo, camoscio, mulo, daino e cinghiale in selezione;
- piani numerici per le specie: mirmilpe, fagiano di monte, pernice bianca, starna, pernice rossa, fagiano, volpe;
- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo è stato completato.
7.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatorio di A.T.C. e C.A. e i concessionari di A.F.V. e A.A.T.V. devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a informare i cacciatori della presenza della Rete Z.S.C. sui territori di competenza e delle relative limitazioni.